

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 4 di

SPAZIO AZIENDE – aprile 2014

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Interessi di mora automatici primo semestre 2014</p> <p>Comunicato MEF 3.3.2014</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 3.3.2014, n. 51 il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 8,25% (0,25% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere; – 10,25% (0,25% + maggiorazione 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili.
<p>Omesso versamento imposte</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 5.3.2014, n. 5105</p>	<p>L'amministratore che non ha effettuato il versamento delle imposte dovute dalla società per mancanza di liquidità è tenuto al risarcimento del danno subito dalla stessa.</p> <p>Detto soggetto, infatti, a fronte di tale situazione avrebbe dovuto proporre ai soci di deliberare l'aumento del capitale o la liquidazione della società.</p>
<p>Compensi amministratori</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 7.3.2014, n. 5349</p>	<p>I compensi agli amministratori, se non previsti dallo statuto, possono essere dedotti soltanto se espressamente deliberati dall'assemblea.</p> <p>Detta delibera non può essere considerata implicita in quella di approvazione del bilancio nel quale detti compensi sono evidenziati.</p>
<p>Accertamento nei confronti di un ristorante</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 19.3.2014, n. 6361</p>	<p>È valido l'accertamento induttivo nei confronti di un ristorante ancorché il numero di somministrazioni effettuate sia stato determinato esclusivamente considerando la quantità di ingredienti acquistati per la preparazione dei piatti.</p>
<p>Percentuali di ricarico</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 19.3.2014, n. 6389</p>	<p>Nell'ambito dell'accertamento induttivo l'atto è valido soltanto se le percentuali di ricarico applicate, rispetto a quelle riscontrate nel settore di appartenenza, evidenziano uno scostamento "abnorme" e pertanto siano tali da rendere inattendibile la contabilità. Diversamente, uno scostamento inferiore al 10% determina l'inversione dell'onere della prova, che grava sull'Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Contribuente in gravidanza</p> <p>Sentenza CTR Lombardia n. 417/2014</p>	<p>Gli studi di settore sono inapplicabili nei confronti di una contribuente in gravidanza, considerato che detto stato non consente lo svolgimento regolare dell'attività</p>

COMMENTI

L'INCOSTITUZIONALITÀ DELLE SANZIONI RELATIVE AGLI AFFITTI "IN NERO"

In materia di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, nell'ambito del D.Lgs. n. 23/2011 sono contenute alcune disposizioni dirette a sanzionare l'omessa registrazione ovvero la registrazione del contratto con indicazione di un canone inferiore rispetto a quello effettivo, al fine di disincentivare le locazioni "in nero".

L'OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Relativamente ai contratti di **locazione di immobili ad uso abitativo** è prevista l'applicazione di specifiche sanzioni "indirette", particolarmente severe, in caso di:

- **omessa registrazione del contratto;**
- **registrazione del contratto con indicazione di un canone inferiore rispetto a quello effettivo;**
- **registrazione di un contratto di comodato fittizio.**

In particolare, al ricorrere delle suddette fattispecie:

- la **durata del contratto** viene stabilita ex lege in **4 anni**, decorrenti dalla data di registrazione volontaria o d'ufficio;
- la durata del contratto può essere (eventualmente) prorogata per **ulteriori 4 anni** (salvo il caso in cui il locatore intenda adibire l'immobile ad uso abitativo proprio o dei familiari, vendere l'immobile, ecc.);
- il **canone annuo di locazione**, a decorrere dalla registrazione del contratto, è stabilito in misura pari al **triplo della rendita catastale**.



L'omessa / ritardata registrazione del contratto di locazione comporta altresì la corresponsione dell'**imposta di registro** dovuta (salvo il caso di opzione per la cedolare secca), della **sanzione** dal 120 al 240% dell'imposta e degli **interessi**.

LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale ha recentemente "accettato" **la questione di legittimità** delle disposizioni sopra esaminate sollevata da alcuni Tribunali, con riguardo alla violazione:

- dell'art. 76 della Costituzione, a causa del "**difetto di delega**";
- dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente che non ricomprende, tra le cause di nullità del contratto, le violazioni delle norme di carattere tributario.

Come desumibile dalla sentenza in esame:

"... la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare ... addirittura una novazione ... quanto a canone e durata".

LE CONSEGUENZE DELL'INCOSTITUZIONALITÀ

A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma da parte della Consulta, le statuizioni in essa contenute **vengono meno "ex tunc"**, ossia **fin dall'origine**.

Di conseguenza, per i contratti per i quali le sanzioni indirette sopra esaminate sono già divenute operative, dovrebbero ritrovare applicazione le pattuizioni contrattuali, con effetto retroattivo. Ciò potrebbe comportare l'insorgere di una serie di "sgradite" conseguenze sia in ambito civilistico (il conduttore ha corrisposto canoni per importi inferiori a quelli previsti nel contratto e pertanto si realizzerebbe la fattispecie dell'inadempimento, con conseguente possibilità per il locatore di richiedere la risoluzione del contratto), sia in ambito fiscale (il locatore ha tassato in dichiarazione dei redditi un importo inferiore).

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene opportuno che il Legislatore intervenga (a breve) al fine di colmare il "vuoto normativo" creatosi a seguito della sentenza sopra esaminata.

PROROGATO AL 30.6.2014 L'OBLIGO DEL POS

Come noto, Il DL n. 179/2012, c.d. "Decreto Crescita 2.0", ha disposto per i soggetti che "effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali", di accettare anche pagamenti effettuati attraverso **carte di debito**.

L'obbligo in esame interessa tutti i soggetti che "effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali", ovvero commercianti, prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).

LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL POS


L'obbligo riguarda solo i **pagamenti superiori a € 30**, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizi.

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come espressamente disposto dal DM 24.1.2014, "in sede di prima applicazione, e **fino al 30 giugno 2014**", l'obbligo interessa soltanto i soggetti con un **fatturato 2013 superiore a € 200.000**.

DIFFERIMENTO DELL'OBLIGO AL 30.6.2014

La disciplina in esame, prima ancora della sua entrata in vigore, è già oggetto di un **rinvio**. Infatti, in sede di conversione del DL n. 150/2013, Decreto c.d. "Milleproroghe", il Legislatore ha modificato la **decorrenza** dell'obbligo di attivazione del POS al **30.6.2014**, con l'intento "di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)". Da quanto sopra si può desumere che la disposizione (transitoria) fissata dal DM attuativo è, di fatto, non operativa. Di conseguenza dal 30.6.2014 l'obbligo di attivazione del POS interessa i soggetti sopra accennati a prescindere dal fatturato realizzato (salvo l'adozione di nuove "regole" entro il 26.6.2014, termine così previsto dal citato Decreto attuativo).



SCADENZARIO Mese di APRILE

Giovedì 10 aprile

COMUNICAZIONE 2013 "CLIENTI-FORNITORI" SOGGETTI MENSILI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2013 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.
COMUNICAZIONE 2013 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI MENSILI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel 2013 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio e turismo, incassate in contante di ammontare inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.

Martedì 15 aprile

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

Mercoledì 16 aprile

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di marzo (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 22%, 27,72% o 28,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22%, 27,72% o 28,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Martedì 22 aprile

VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
COMUNICAZIONE 2013 "CLIENTI-FORNITORI" ALTRI SOGGETTI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2013 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti non mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.

COMUNICAZIONE 2013 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” ALTRI SOGGETTI	Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel 2013 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio e turismo, incassate in contante di ammontare inferiore a € 15.000, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.
---	---

Lunedì 28 aprile

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
--	--

Mercoledì 30 aprile

IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
MOD. 730/2014	Consegna del mod. 730 e della busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8‰ e del 5‰ al datore di lavoro o ente pensionistico che presta direttamente l’assistenza fiscale e che deve rilasciare l’apposita ricevuta mod. 730-2.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
ACCISE ISTANZA AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per la richiesta di rimborso/compensazione, relativa al primo trimestre, del maggior onere derivante dall’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2013 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.
IVA ELENCHI “BLACK LIST”	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: <ul style="list-style-type: none"> • a marzo (soggetti mensili); • al primo trimestre (soggetti trimestrali). A tal fine va utilizzato il quadro BL contenuto nel Modello di comunicazione polivalente.
IVA ACQUISTI DA SAN MARINO	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a marzo. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
COMUNICAZIONE 2013 BENI A SOCI / FAMILIARI FINANZIAMENTI / CAPITALIZZAZIONI	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2013, nonché dei dati relativi ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati all’impresa nel 2013.